



PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE ZONE DI FERMATA AD USO DEL T.P.L.

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 22/09/2008

INDICE

Premesse	pag.1
Art. 1 Finalità	pag.1
Art.2 Soggetti beneficiari e importi previsti	pag.1
Art.3 Definizioni	pag.2
Art.4 Modalità di presentazione delle domande	pag.2
Art.5 Termine di presentazione domande	pag.3
Art. 6 Istruttoria di ammissibilità	pag.3
Art. 7 Spesa ammissibile a contributo	pag.3
Art. 8 Approvazione elenco soggetti beneficiari	pag.4
Art. 9 Comunicazione del contributo assegnato	pag.4
Art.10 Redazione ed invio progetto	pag.5
Art.11 Approvazione del progetto	pag.5
Art.12 Erogazione del contributo	pag.5
Art.13 Diniego erogazione del contributo	pag.6
Art.14 Integrazione progetto	pag.6
Art.15 Rinvio	pag.6

L'Amministrazione Provinciale di Udine,

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 16/12/1992 n. 495;

VISTO il D.P.R. 753/80, art.li 4 e 5;

VISTE le ll.rr. n. 24/2006 e n. 23/2007;

VISTO il P.R.T.P.L. – Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale vigente e gli obiettivi in esso contenuti;

VISTO il Prontuario tecnico del Servizio Trasporti approvato con determina n. 4080 del 17/07/2008;

pubblica il seguente regolamento:

Art. 1 *Finalità*

Al fine di migliorare la qualità del **trasporto pubblico locale** (di seguito **T.P.L.**), l'Amministrazione Provinciale concede ai sensi dell'art. 36 L.R. 23/07 contributi annui, per la costruzione e l'ammodernamento delle zone di fermata del T.P.L. nei termini indicati dalla norma citata.

L'Amministrazione valuta con particolare attenzione e mediante diversa modalità procedurale i casi che non rispondono ai criteri di sicurezza della mobilità su strada come definito nel Prontuario del Servizio Trasporti, con riferimento a diverse fermate poste su strade a scorrimento veloce o interquartiere, secondo la classificazione indicata nello stesso Prontuario, ed in conformità ai contenuti del Protocollo di interventi di cui all'art.3.

Art. 2 *Soggetti beneficiari e importi previsti*

I soggetti beneficiari dei contributi disposti all'art. 1 sono:

- gli enti locali definiti dal D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, art.2;
- i consorzi di sviluppo industriale ai sensi della L.R. n. 3 del 18.01.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo del contributo, nella misura massima del 75% del costo di intervento di ammodernamento, non sarà comunque superiore a 5.164,57 euro per zona di fermata in conformità a quanto stabilito dal PRTPL..

Ulteriori ed eventuali contributi saranno assegnati per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di comunicazione a raggi infrarossi determinati in via

convenzionale nella misura di 4.000,00 euro, in base alle priorità definite nel Programma di interventi provinciale in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi U.I.C. locale, per ciascun nuovo intervento o a completamento di strutture già realizzate nell'ambito d'esercizio delle linee urbane di Udine.

Art. 3 *Definizioni*

Ai sensi del presente regolamento si definiscono con i seguenti termini:

zona di fermata – s'intende la porzione di strada, anche fuori dalla sede stradale, destinata allo stazionamento dei veicoli del T.P.L. (trasporto pubblico locale); qualora la zona di fermata presenti più di uno stazionamento, la stessa sarà considerata oggetto di contributo per il numero di stalli di fermata utili alla coincidenza di più mezzi del t.p.l. come da esercizio approvato;

area di fermata – località identificabile (frazione, via, ecc.) che presenti una o due zone di fermata prossime e funzionali al servizio del t.p.l. nei due sensi di marcia;

aree di fermata – un insieme di aree di fermata come sopra definite tra loro prossime, organizzate e funzionali anche a diversi servizi di autolinea.

Protocollo di interventi – documento programmatico che stabilisce tra i soggetti comunali, provinciali e della società concessionaria del trasporto pubblico, i tempi e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza delle fermate del t.p.l. in relazione alle specifiche competenze indicando, eventualmente, i termini e le modalità di esercizio provvisorie a garanzia della continuità del servizio. Per il fine sopra espresso l'amministrazione provinciale potrà agire in deroga al limite dell'importo del contributo/fermata di cui all'art. 2, 2^a comma, comunque nel rispetto degli obiettivi del PRTPL.

Art. 4 *Modalità di presentazione delle domande*

Le domande presentate dagli Enti che intendono beneficiare del contributo dovranno essere corredate da:

- 1) elenco delle zone di fermata interessate dai lavori, completo di localizzazione toponomastica di riferimento specificando, se più di una, la priorità di intervento.;
- 2) cartografia di localizzazione.

Qualora la domanda riguardi delle aree di fermata, la stessa dovrà pervenire corredata dal progetto completo come specificato nel successivo art. 10.

Art. 5

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi all'Amministrazione Provinciale, è stabilito al 31 gennaio di ogni anno.

Le domande pervenute oltre tale data non saranno considerate valide per l'anno corrente, solo a seguito di ripresentazione entro il termine di cui sopra potranno essere considerate per l'anno successivo.

Art. 6

Istruttoria di ammissibilità

Le istanze pervenute sono assegnate al Servizio responsabile dell'istruttoria, che provvede ad ogni adempimento ai sensi del presente regolamento.

Sulla base della documentazione trasmessa sarà valutata la sussistenza dei requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia di t.p.l. e di sicurezza stradale, così definiti:

- parere positivo d'idoneità ai sensi del DPR 753/80, artli 4 e 5;
- istituzione e/o attivazione della fermata interessata da parte della Provincia;
- inserimento nei programmi di esercizio di autolinea autorizzata al T.P.L.

Le richieste relative alle aree di fermata saranno ritenute ammissibili a contributo solo in seguito all'accertamento dell'obiettivo di miglioramento del servizio del t.p.l. nonché del rispetto delle norme di sicurezza stradale e viabilità mediante verifica istruttoria con gli organi competenti.

Al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, l'elenco dei soggetti beneficiari sarà predisposto tenuto conto anche delle precedenti erogazioni, fornendo priorità alle richieste pervenute ex-novo da altri soggetti.

A conclusione del procedimento sarà redatto un elenco dei soggetti beneficiari per la successiva approvazione.

Art. 7

Spesa ammissibile a contributo

La spesa ammissibile a contributo e, conseguentemente, gli importi assegnati annualmente ai soggetti beneficiari, sono subordinati alla effettiva cessione alla Provincia dei finanziamenti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia previsti dall'art. 26 della L.R. 20/97.

Qualora non fosse costituito il fondo di bilancio relativo, le istanze pervenute entro i termini dell'art. 5 saranno riconsiderate l'anno successivo; questa circostanza sarà comunicata ai soggetti richiedenti.

Art. 8

Approvazione elenco soggetti beneficiari

L'elenco dei beneficiari è soggetto all'approvazione del Dirigente del Servizio Trasporti e comprenderà le domande di contributo presentate che hanno soddisfatto gli elementi di istruttoria agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 9

Comunicazione del contributo assegnato

In seguito all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dirigente, il Servizio invierà comunicazione di ammissibilità o non ammissibilità al contributo, nella misura massima pari al 75% del costo di intervento di ammodernamento e comunque non superiore a Euro 5.164,57 per zona di fermata, corredata dai seguenti allegati:

- 1) estratto dello schema di "progetto tipo delle aree di sosta e fermata" del servizio di T.P.L. dell'amministrazione provinciale di Udine costituente indicazione di massima circa l'orientamento da tenersi per la realizzazione degli interventi;
- 2) normativa di riferimento per la realizzazione della segnaletica stradale conforme alle vigenti disposizioni;
- 3) schema descrittivo del sistema di guida a raggi infrarossi per l'avvicinamento guidato di disabili sensoriali ove necessario.

Per le richieste relative ad un complesso di aree di fermata per T.P.L. la spesa ammissibile al contributo sarà calcolata sul numero di zone di fermata individuate nella documentazione trasmessa, ossia sul costo massimo del singolo intervento (5.164,57 euro) moltiplicato per le zone di fermata.

Richiamata la L.R 14/2002 (Disciplina organica nei lavori pubblici) e nel rispetto del principio di continuità del sistema di trasporto per le persone ipovedenti o ciechi assoluti anche mediante l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento delle persone disabili, saranno comunicati ai beneficiari le zone o le aree di fermata che potranno dotarsi di tale strumentazione "a terra" secondo le priorità definite nel Programma di interventi provinciale.

Ai soggetti non beneficiari sarà inviata idonea comunicazione.

Nel caso di rinuncia al contributo da parte di un beneficiario entro l'anno solare o di formazione di ulteriore fondo causa residui degli anni precedenti, si procederà a una nuova assegnazione dando priorità al soggetto che ha ottenuto complessivamente negli anni precedenti il finanziamento per il minor numero di zone di fermata.

Art. 10
Redazione ed invio progetto

A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo il beneficiario redigerà il progetto in conformità:

- alle norme vigenti richiamate succintamente nella comunicazione inviata dalla Provincia e richiamate dal presente regolamento;
- al progetto tipo delle aree di sosta e di fermata avendo cura di rispettarne gli orientamenti;
- alla descrizione del “totem”, da realizzare esclusivamente come concepito nello studio, quale elemento uniforme per tutte le zone di fermata della Provincia.

Lo stesso dovrà essere costituito di seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) dichiarazione sulle soluzioni adottate per l’abbattimento delle barriere architettoniche in accordo con la legge nazionale in materia;
- c) computo metrico estimativo;
- d) planimetria identificativa degli interventi previsti in scala idonea (1:200), anche in relazione alle soluzioni di cui al p.to b).

Art. 11
Approvazione del progetto

L’approvazione del progetto compete al Dirigente del Servizio Trasporti e successivamente comunicata al soggetto richiedente assieme alle prescrizioni eventualmente indicate.

Alla comunicazione suddetta sarà allegato il fac-simile di rendiconto e l’attestato di conformità opere.

Art. 12
Erogazione del contributo

Entro il termine di 24 mesi, decorrente dalla comunicazione di approvazione del progetto, il soggetto beneficiario dovrà presentare il rendiconto, debitamente sottoscritto, il quale, oltre a contenere un’analitica e documentata descrizione delle spese sostenute mediante fatture quietanzate, dovrà attestare:

- a) che l’opera ammessa a contributo è stata realizzata nel rispetto delle condizioni normative che disciplinano la materia;
- b) che le condizioni eventualmente poste nel provvedimento di approvazione del progetto sono state rispettate;

c) la regolare esecuzione dei lavori e delle forniture.

Il Dirigente del Servizio Trasporti, valutata la documentazione presentata, provvederà con propria determinazione all'approvazione, la quale costituirà titolo per l'erogazione del contributo.

In caso di mancato termine di fine lavori nei termini di 24 mesi, sarà richiesta, anche nelle vie brevi, una nota giustificativa con indicazione del termine previsto.

Art. 13

Diniego erogazione del contributo

Le istanze di erogazione del contributo assegnato ai sensi del precedente art. 12 non saranno considerate valide e quindi non evadibili qualora si verificano i seguenti casi:

- 1) non sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'art. 11;
- 2) sia stata riscontrata la difformità tra le opere realizzate e quelle indicate nel progetto approvato in modo da pregiudicare la sicurezza stradale e la non conformità ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche e la mancata continuità tra i sistemi di guida naturale a raggi infrarossi;

In questo caso il Dirigente esprimerà il diniego con propria determinazione.

Art. 14

Integrazione progetto

I progetti per l'ammodernamento delle zone di fermata presentati ovvero già approvati e quelli per cui sia stata già eseguita l'erogazione del relativo contributo, devono essere integrati dei documenti di cui all'art. 10 p.ti b) e d) non contenuti nelle prime stesure di questo regolamento.

Art. 15

Rinvio

Si rimanda alla normativa in premessa per le eventuali disposizioni non espressamente indicate nel presente Regolamento.